



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE DEI SETTORI  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 1, DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38**

*Punto 23f) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

Con la verifica dell'accoglimento delle modifiche concordate in sede di istruttoria e evidenziate nell'allegato testo, la Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

Roma, 3 marzo 2005

15 febbraio 2005

1

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n.186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo

**CAPO I**

***NORME IN MATERIA DI SOGGETTI ED ATTIVITA', INTEGRITA' AZIENDALE E  
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA***

**ART. 1**

*(Imprenditore agricolo professionale)*

1. All'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la parola: "società" è soppressa;
- b) dopo le parole: "computo del reddito globale da lavoro.", è aggiunto il seguente periodo:  
"Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale."

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è soppressa;

15 febbraio 2005

2

b) alla lettera c), dopo le parole: "di capitali", sono inserite le seguenti: "o cooperative", e dopo le parole: "un amministratore", sono aggiunte le seguenti: "che sia anche socio per le società cooperative,";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società."

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "All'imprenditore agricolo professionale" sono inserite le seguenti: "persona fisica";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 1, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*quater*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*quinquies*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Ai fini delle verifiche fiscali le Regioni e l'Agenzia delle Entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti degli IAP.

5-*sexsies*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*septsies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato."

15 febbraio 2005

3

## ART. 2

*(Società agricole)*

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nuova" è soppressa;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per ogni altro adempimento a tal fine necessario".

2. All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, dopo le parole: "Alle società agricole" sono inserite le seguenti: "qualificate imprenditori agricoli professionali".

3. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, le parole: "La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.", sono sostituite dalle seguenti: "La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, determina la decadenza delle agevolazioni medesime."

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."

## ART. 3

*(Conservazione dell'integrità fondiaria)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di

15 febbraio 2005

4

tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001.”.

#### ART. 4

##### *(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

“ 13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990.

13-quater. Le attività, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, non sono colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e non sono soggette alle disposizioni in materia di boschi e foreste.”

13-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, si svolgono con modalità informatizzata.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro il 31 dicembre 2005, le modalità di attuazione del presente comma.

#### CAPO II

##### **NORME IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE**

#### ART. 5

##### *(Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)*

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, dopo le parole: “dal presente articolo,” sono inserite le seguenti: “nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.”.